



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

N. 222/2019 R.G.Lav.

Sentenza n° _____

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro,

in persona dei magistrati :

dott. Vincenzo PUPILELLA - presidente

dott. Margiolina MASTRONARDI - consigliere relatore

dott. Marco Giacomo FERRUCCI - consigliere

riunita in camera di consiglio in data 14/5/2021, ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ex art. 221 D.L. 34/20, convertito, con modificazioni, nella L. 77/2020, la seguente

SENTENZA

n e l l a

causa civile di 2° grado

in materia di

LAVORO

iscritta al N. 222 R.G. Lav.- anno 2019

avente ad oggetto: *risarcimento danni*

promossa da

--Omissis----, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Inella e M. A. De Santis,
elettivamente domiciliato come in atti

APPELLANTE

nei confronti di

e-distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata
in Campobasso presso l'avv. R. Rizzi, rappresentata e difesa dagli avv. F.

Tartaglia e S. Mattei giusta mandato in atti

APPELLATA

e nei confronti di

GENERALI ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in Campobasso presso l'avv. A. Ferri e rappresentata e difesa dall'avv. E.

Minutolo giusta mandato in atti

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

come da rispettivi atti.

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Campobasso in funzione di G.L. ---
Omissis ----- conveniva in giudizio l'e-distribuzione S.p.A. spiegando le
seguenti conclusioni:

“A) Per i fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di e-distribuzione Spa nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali causati al ricorrente;
B) Conseguentemente condannare l’e-distribuzione spa (già Enel Distribuzione Spa), in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire integralmente il ricorrente di tutti i danni subiti, nella misura che emergerà in corso di causa e/o secondo la valutazione equitativa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della prima messa in mora sino all’effettivo soddisfo;
C) condannare infine la resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.

A sostegno di tali pretese il --Omissis--, ex-dipendente ENEL, asseriva che dopo aver superato la visita medica pre-assuntiva di idoneità alla mansione specifica di operaio della Squadra Lavori Diretti, era stato adibito dall’1/9/1974 fino al collocamento a riposo avvenuto il 31/1/2007 alle specifiche attività dell’operaio “Elettricista di Nucleo di Distribuzione”, dell’“Operatore mezzi speciali”(escavatorista, gruista, trattorista, etc.) e del “Mono-Operatore”. Lamentava che dette mansioni, rimaste sostanzialmente invariate nella loro gravosità anche a seguito dell’insorgenza di patologie segnalate e conseguenti visite mediche, avevano comportato una prolungata esposizione a diverse noxae morbigene interconnesse con le propedeutiche e conseguenziali fasi lavorative, le quali avevano agito in modo lento e diluito nel tempo sugli stessi distretti osteoarticolari e neuro-tendinei per l’intero periodo lavorativo. Evidenziava che ciascuno dei denunciati rischi erano ben noti al

datore di lavoro in quanto intrinseci e funzionali alle tipiche attività della filiera di elettrificazione, in specie sul territorio di competenza, le quali costituivano lo specifico oggetto sociale dell'Enel, ed in particolare denunciava l'abituale e non occasionale esposizione ai rischi di: a) vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero, connesse alla quotidiana conduzione e manovra di mezzi speciali con sospensioni a balestra per raggiungere i cantieri e per operarvi; b) vibrazioni e scuotimenti agli arti superiori connessi all'utilizzo di strumenti vibranti per deforestare, tagliare alberi, fare scavi e trincee, ampliare cabine trasformazione, fare prese a muro, etc. etc.; c) movimentazione manuale dei carichi su piani inclinati e sdruciolevoli, per carico, scarico e trasporto manuale e successiva installazione di tutti i materiali ed apparecchiature da installare; d) posture incongrue e coatte della colonna vertebrale ed arti durante i lavori in altezza, cabine di trasformazione e giunti sotterranei; e) microclima sfavorevole, i lavori si eseguivano solo all'aperto con qualunque clima ed anche in condizioni estreme nel pronto intervento.

Allegava le sentenze INAIL di primo e secondo grado con la relativa CTU che riconosceva il 16% di invalidità.

A fondamento della gravosità delle lavorazioni e della conoscenza da parte del datore di lavoro sui rischi specifici sullo specifico territorio del ricorrente, allegava, in particolare, le schede tecniche aziendali dei materiali quotidianamente caricati, scaricati, trasportati ed installati manualmente, con pesi e misure; i METODI DI LAVORO UNIFICATO della palificazione, predisposti dall'Enel nel 1985; la comunicazione Enel del 25/9/09, ove l'ente ammetteva di aver introdotto la sorveglianza sanitaria periodica solo dopo il

2007, per gli stessi rischi e attività; allegava le foto raffiguranti le quotidiane modalità operative impegnate; produceva le Cartelle Sanitarie e di Rischio. Denunciava pertanto la condotta datoriale, soprattutto, per non aver sottoposto esso lavoratore ad una periodica sorveglianza sanitaria per l'intero rapporto, e ciò in violazione dell'art. 2087 c.c.

Si costituiva l'Enel chiedendo il rigetto della domanda con la chiamata in garanzia della Generali Italia Spa per essere manlevato. Quest'ultima si costituiva in giudizio e resisteva, chiedendo l'esonero dalla manleva. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.

Avverso tale decisione proponeva appello il --Omissis-- chiedendone la riforma, lamentando, in particolare, la violazione di legge consistita nell'aver ritenuto inidonea ai fini dell'interruzione della prescrizione la nota del 7/2/2007, concludendo come in epigrafe riportato, diffusamente argomentando in ordine alle censure mosse, come da atto di appello, che in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportato e trascritto.. L' e-distribuzione s.p.a.- si costituiva in giudizio contrastando il proposto gravame, anch'essa ampiamente argomentando, come da relativa memoria di costituzione e risposta che del pari in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportata e trascritta.

Anche la GENERALI ITALIA s.p.a.. si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello deducendone l'infondatezza, ribadendo, in ordine alla domanda di manleva, la mancanza di copertura assicurativa compiutamente illustrando le relative argomentazioni

come da memoria di costituzione che in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportata e trascritta.

Disposta CTU medico-legale, all'esito dello scambio telematico delle suddette note di trattazione scritta, la causa era decisa come da separato dispositivo allegato in atti.

L'appello è parzialmente fondato e merita, perciò, accoglimento per quanto di ragione.

Va in primo luogo rilevata l'infondatezza delle affermazioni dell'e-distribuzione in ordine alla rinuncia da parte dell'appellante a tutte le domande originariamente proposte atteso che lo stesso aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado solo in relazione alla pronuncia di intervenuta prescrizione.

Va osservato al riguardo che nell'atto di appello il --Omissis-- ha espressamente richiamato a pag. 10, per relationem, "il contenuto del ricorso introduttivo, con le domande, eccezioni e le richieste istruttorie, qui da intendersi per integralmente riportate, trascritte, richiamate e non rinunziate".

Del pari infondate sono le argomentazioni di parte appellata relative all'inammissibilità delle domande del --Omissis-- giusta la transazione intervenuta tra le parti in data 15/12/2006 in vista della cessazione del rapporto di lavoro che ne occupa - cfr. il documento in copia all'all. N°5 di cui al fascicolo di parte e-distribuzione relativo al giudizio di primo grado-.

Si osserva in proposito che il diritto alla salute in sé considerato non è evidentemente rinunciabile ovvero non può costituire oggetto di rinuncia o transazione –fatti salvi i casi ed i limiti, com'è noto strettissimi, di cui all'art. 5 c.c.-, potendo viceversa la rinuncia essere validamente espressa con riferimento al diritto al risarcimento del danno alla salute,

per il quale vige comunque la garanzia dettata dall'art 2113 c.c. con obbligo di impugnativa della rinuncia entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il che è peraltro avvenuto nel caso di specie con nota AR del 7/2/2007, prodotta in copia all'all. 62 ed esibita in originale unitamente al relativo A.R. all'udienza del 2/9/2019 dinanzi al GL- cfr il verbale di detta udienza-.

Al riguardo secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 19 gennaio 1985 n. 163; 16 febbraio 1988 n. 1632; 2 febbraio 1988 n. 983; 5 novembre 1990 n. 10575; 12 settembre 1991 n. 9540; 13 marzo 1992 n. 3093; 12 giugno 1995 n. 6113; 3/4/1999 N°3233) “[l'art. 2113 cod. civ.](#) ha valore di norma ellitticamente riferita ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona (ad esempio, il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie, alla previdenza e all'assistenza etc., gli atti dismissori dei quali rimangono soggetti al più radicale regime invalidante della nullità ex [art. 1418, primo comma, cod. civ.](#), proprio delle norme imperative); alle pretese patrimoniali cioè che il lavoratore abbia maturato in conseguenza del mancato godimento di quei diritti inderogabili e indisponibili.”

Ciò posto, va affrontata la questione della prescrizione, sollevata dall'e-distribuzione e ritenuta fondata dal giudice di primo grado, in particolare, per la ritenuta inidoneità a fini interruttivi della nota A.R. del 7/2/2007.

Di avviso contrario è la Corte, come in appresso precisato.

Va in primo luogo evidenziato che nella specie, non è in contestazione che, attesa la natura contrattuale della prospettata responsabilità datoriale, il termine di prescrizione applicabile al caso in esame abbia durata decennale.

In proposito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10441 dell'8/5/2017, ha precisato in particolare, che: “Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile. Il medesimo criterio va adottato anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al correlato risarcimento del danno riconducibile all'art. 2059 cod. civ., trattandosi di situazione analoga e addirittura sovrapponibile”.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, la decorrenza del termine di prescrizione debba essere fissata al 27/1/2006, allorquando il ricorrente-odierno appellante ha presentato la domanda amministrativa all'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale – cfr. in particolare la relazione di CTU medico legale a firma del dott. Ferocino nella causa INAIL di primo grado innanzi al Tribunale di Larino, iscritta al N°258/08 R.G., di cui all'all. 46 del fascicolo di parte --Omissis-- relativo al giudizio di primo grado-, momento lo stesso in cui può presumersi che il lavoratore de quo abbia acquisito consapevolezza sul nesso eziologico tra le lavorazioni e le lamentate patologie.

Il --Omissis-- ha prodotto in atti – cfr. il cit. all. 62 del fascicolo di parte di primo grado – lettera raccomandata AR in data 7/2/2007 contenente l'esplicita richiesta risarcitoria per il danno alla salute che si evince, con ogni evidenza:

- dall'inequivoco oggetto della missiva “***lettera di messa in mora e interruzione della prescrizione; impugnativa atto sottoscritto il 15.12.2006; Richiesta di accesso agli atti e***

richiesta copia certificati medici ex L. 241/90 e ss. modifiche”;

- dal fatto che il lavoratore ha compiutamente indicato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, specificando il tipo di danno lamentato ***“residuano in capo al mio assistito gravi danni alla salute che ne riducono gravemente la sua integrità psico-fisica”***, le singole cause che lo avevano determinato ***“a causa ed in conseguenza della nocività dell’ambiente di lavoro dovuta all’eccessiva gravosità delle attività di movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico della colonna vertebrale, nonché per la violazione delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro”***, la riconducibilità del danno alle omissioni della ex datrice di lavoro ***“da ricondursi eziologicamente alle gravi omissioni dell’azienda”***;

- dal fatto che il lavoratore, subito dopo tale premessa, per sgombrare il campo da ogni ostacolo, impugna la dichiarazione di rinuncia al risarcimento del danno alla salute sottoscritta il 15/12/2006 – soggetta a decadenza e non a prescrizione - ed invoca nuovamente l’efficacia interruttiva della prescrizione per gli stessi diritti, con ciò manifestando all’azienda la chiara intenzione di ottenerne il pieno soddisfacimento ***“Ciò premesso, con la presente, valevole anche ai fini interruttivi di ogni prescrizione, si impugna l’atto e/o dichiarazione abdicativa dei diritti alla salute nonché al diritto del risarcimento dei danni.”***;

- dal fatto che la richiesta di consegna dei documenti citati in missiva, era già assistita dalla diversa minaccia delle ***“più opportune azioni legali”***;

- ed infine, dal fatto che il --Omissis-- a conclusione della missiva manifesta nuovamente ed in modo inequivocabile la volontà di interrompere la prescrizione ***“Con la presente,”***

valevole anche ai fini interruttivi della prescrizione, mi riservo di agire contro di Voi per il ristoro integrale dei danni subiti.”.

Orbene, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice nella sentenza impugnata, balza evidente che con siffatta nota il lavoratore de quo ha manifestato a chiare lettere, in particolare, la propria volontà di costituire in mora il datore di lavoro ed interrompere la prescrizione con riferimento al diritto al risarcimento dei danni alla salute. A siffatto atto interruttivo ha fatto seguito un altro, ovvero la nota pec di richiesta di risarcimento danni ed interruzione della prescrizione ricevuta dalla destinataria e-distribuzione in data 3/2/2017 –cfr l’all. 63 di cui al fascicolo di parte appellante relativo al giudizio di primo grado-.

Di qui l’infondatezza della eccezione di prescrizione di che trattasi atteso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il giorno 8/2/2018 ovvero in epoca antecedente allo spirare del termine decennale de quo, validamente interrotto, come dianzi osservato.

Passando al merito, va premesso, in linea generale, che, a mente dell’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, la copertura assicurativa garantita dall’INAIL non esonera il datore di lavoro o gli altri responsabili civili dal rispondere per i danni conseguiti al lavoratore per la parte non indennizzata o non indennizzabile dall’istituto previdenziale e, in ogni caso, per i profili risarcitori non coperti dall’assicurazione obbligatoria.

Pertanto la responsabilità del datore di lavoro o di terzi deve fondarsi su specifici profili di colpa, che possono attenero o alla violazione di precise norme antinfortunistiche o all’inosservanza delle misure più genericamente previste dall’art. 2087 c.c. e cioè delle

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Pertanto, essendo la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. di carattere contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno e vigilando sulla loro osservanza.(cfr. ad es. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/06/2017, n. 14468).

Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente-odierno appellante ha allegato l'inadempimento colpevole della società, consistente, in particolare, nell'omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria ex D.P.R. 303/56, nell'omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria ex D.Lgs. 626/94, nella mancata valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi, spinta e traino, nella inosservanza del CCNL del 1973 sulla reperibilità, nell'organizzazione del lavoro in sé ed in particolare nella gestione del rischio intrinseco alla particolare gravosità delle lavorazioni, ulteriormente penalizzata dalla mancanza di mezzi, del sovraccarico biomeccanico degli arti, delle vibrazioni meccaniche al braccio intero ed al rachide, delle posture incongrue e coatte durante i lavori in altezza e del microclima sfavorevole.

Il ricorrente ha lamentato altresì l'omissione della predisposizione del documento di

valutazione dei rischi, degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626/1994.

Va osservato in proposito che il C.C.N.L. elettrici già nel Maggio 1973 prevedeva all'articolo 37, lettera i) che : "L'Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonché a sottoporre i lavoratori stessi a controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità".

La società, d'altra parte, non ha adeguatamente adempiuto all'onere della prova posto a suo carico dal citato art. 2087 c.c..

In relazione all'epoca di assunzione presso la società la normativa applicabile era il D.P.R. 303/1956 che all'art. 4 (rubricato "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti") prevedeva che: "I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione ", mentre all'art. 24 disponeva che: "Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità"; l'art. 33 del D.P.R. citato in materia di sorveglianza sanitaria prevedeva, inoltre, che "nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze

tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive –tra le quali figurano al N°48 della tabella allegata avente ad oggetto “Vibrazioni e scuotimenti” i “Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile”: ndr -, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente: a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro ai quale sono destinati; b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute": 'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994 (intitolato "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto") applicabile al ricorrente per il periodo lavorativo successivo alla sua entrata in vigore così disponeva: "Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva".

L'obbligo di sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori esposti a movimentazione manuale di carichi era, quindi, previsto dall'art. 16 del d.lgs. cit. mentre l'art. 21 imponeva

al datore di lavoro uno specifico obbligo di adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e per la salute, sui rischi specifici in relazione all'attività svolta, nonché sulle misure di protezione e di prevenzione da attuare, e l'art. 22 lo obbligava a fornire ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza.

Dall'istruttoria svolta in primo grado e dalle foto di cui al fascicolo di parte ricorrente relativo al giudizio di primo grado, esibite ai testi, come si specificherà nel prosieguo, è emerso, da un lato, che nel periodo lavorativo dedotto in causa il ricorrente ha subito una ciclica esposizione a molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e consequenziale all'elettrificazione e, dall'altro, come la società non abbia apprestato sufficienti ed adeguate misure idonee per evitare o per contenere i predetti rischi. E' emerso in particolare che le lavorazioni di cui trattasi, dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che in parte qua, si richiama e deve intendersi come qui riportato e trascritto, venivano effettuate con utensili vibranti o fonte di scuotimenti, quali ad es. motoseghe, martello pneumatico, con conseguente esposizione pressochè quotidiana a scuotimenti e vibrazioni meccaniche, continue flessioni e posture incongrue: il che non è stato puntualmente ed adeguatamente contestato dall'e-distribuzione.

Al riguardo, il teste di parte ricorrente, --Omissis--, terzo ed indifferente all'esito del giudizio, rendendo dichiarazioni intrinsecamente coerenti e non contrastate da altri elementi di argomentazione acquisiti al processo, ivi comprese le dichiarazioni del teste di parte resistente-odierna appellata -Omissis-, già dipendente ENEL con funzione di

Dirigente della zona di Isernia prima e della zona di Campobasso poi –il quale è sembrato inattendibile ed evasivo in relazione alle circostanze dedotte dal --Omissis-- nel ricorso, considerato che nella sua qualifica non poteva non essere a conoscenza dei fatti dedotti ivi-, ed anzi suffragate dalle stesse dichiarazioni rese dal --Omissis-- in sede di interrogatorio libero dinanzi a questa Corte e dalle foto suddette, ha confermato la versione dei fatti fornita dal ricorrente.

In particolare il teste ██████ –cfr. il verbale dell'udienza del 2/9/2019-, già dipendente ENEL e collega di lavoro del --Omissis--, lavorando la metà del mese assieme a lui, dal 1975 sino al pensionamento di quest'ultimo, ha confermato le circostanze dedotte dal --Omissis-- nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, da intendersi come qui riportate e trascritte, e le suddette foto, dallo stesso prodotte in giudizio ed esibite ad esso teste nel corso della deposizione.

Orbene, le dichiarazioni rese da tale teste, come dianzi accennato, sono suffragate dalla documentazione dal ricorrente prodotta in atti e contenuta nel relativo fascicolo di parte del giudizio di primo grado, non contestata nella sua essenza dalla società datrice di lavoro, la quale si è limitata sostanzialmente ad affermare come le modalità di svolgimento dell'attività di movimentazione manuale dei sostegni e contropali fosse saltuaria, senza in realtà offrire elementi di valutazione utili a comprovare ciò.

Siffatte dichiarazioni sono inoltre suffragate dalle affermazioni rese dal --Omissis-- all'udienza del 25/9/2020 in sede di interrogatorio libero disposto da questa Corte. A questo proposito va rilevato che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza del

Supremo Collegio, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono nondimeno costituire il fondamento del convincimento del giudice (cfr sul punto ad es. Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n. 6510, Cass. civ. 01/15849, 00/12125) .

Dalle suddette risultanze istruttorie è emersa, pertanto, l'esposizione dell'appellante al rischio ambientale, dal momento che è stato provato che la prevalenza delle lavorazioni era manuale nonché che il lavoratore era esposto ai rischi, collegati alla movimentazione manuale di carichi e a posture incongrue nonché alle vibrazioni ed agli scuotimenti di cui alla voce N°48 della suddetta tabella.

Vanno richiamati, inoltre, a riprova della natura morbigena dell'attività lavorativa svolta e del nesso causale tra la stessa e le patologie contratte dal ricorrente, gli esiti del giudizio di riconoscimento della malattia professionale di cui alla sentenza del Tribunale di Larino in data 4/5/2010, prodotta dal ricorrente ed allegata al N° 44 del proprio fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, confermata in appello con sentenza in data 27/2/2015 di cui all'all. 45 stesso fascicolo di parte.

E', altresì, emerso come l'Enel non abbia disposto sufficienti ed adeguate misure idonee per evitare o per contenere i predetti rischi.

Le circostanze dedotte da parte ricorrente-odierna appellante, così come complessivamente accertate nel corso del giudizio, appaiono sufficienti a ritenere configurato a carico dell'Enel l'obbligo di sorveglianza sanitaria previsto dagli artt.24 e 33 del D.P.R. n.303/1956 nonché dagli artt. 16 e 48 del D.lgs. n.626/1994, essendo invece

rimasto privo di fondamento l'assunto difensivo in ordine alla mancata necessità di sottoporre il ricorrente a specifica sorveglianza sanitaria.

Neppure la società datrice di lavoro ha dimostrato di aver effettivamente provveduto alla valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi e del sovraccarico biomeccanico degli arti connesso alle mansioni svolte dal ricorrente, posto che il DVR del 1996 non contiene alcuna valutazione specifica ed effettiva dei rischi in questione.

L'e-distribuzione alcunché ha dimostrato in ordine all'adozione di cautele dirette a prevenire, eliminare o quanto meno ridurre i rischi specifici connessi alle vibrazioni al sistema mano-braccia ed al corpo intero, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico, alle posture prolungate e coatte per i lavori in altezza, nonostante detti rischi specifici fossero conosciuti o comunque certamente conoscibili dal datore di lavoro.

Ha inoltre omesso la sorveglianza sanitaria periodica annuale, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56 per le vibrazioni e gli scuotimenti e dal D.Lgs 626/94 per la movimentazione manuale dei carichi in forza di quanto stabilito dall'art.16 del D.lgs. n.626 del 1996 (che, invece, stando a quanto esposto nel ricorso e non specificamente contestato dalla resistente, nonché al tenore della raccomandata ENEL del 25/9/2009 inviata all'appellata in riscontro alla nota del 13/7/2009-cfr doc. 37 fascicolo di parte appellante relativo al giudizio di primo grado- sarebbe stata disposta solo dal 2007), né la società ha dimostrato di aver provveduto all'adeguamento dei mezzi speciali al numero effettivo di operai (squadre lavoro) ed alle reali condizioni morfologiche dei cantieri. Neppure, infine, risulta essere stata garantita la formazione/informazione dei lavoratori

sui rischi specifici e le misure di prevenzione, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56 (art. 4 suddetto) e ribadita dagli artt. 21 e 22 del D.lgs. n.626 del 1996.

Appare evidente dunque che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare precauzioni idonee ad evitare che i dipendenti fossero esposti senza alcuna protezione ai molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e consequenziale alla elettrificazione

In conseguenza della mancata adozione di queste regole di sicurezza, desumibili dalla disposizione generale e dalle norme preventive richiamate, va allora affermata la responsabilità del datore di lavoro in ordine all'insorgenza a carico del lavoratore delle accertate patologie.

Quanto al nesso di causalità va rilevato che, alla luce delle considerazioni che precedono, le conclusioni di sussistenza dello stesso, cui il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto, nel corso del presente giudizio, a seguito di accurati esami e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove mancano convincenti argomentazioni contrarie delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123).

In particolare, sotto il profilo del nesso eziologico, le analitiche osservazioni esposte dal C.T.U. appaiono pienamente suffragate alla stregua delle suddette risultanze processuali e segnatamente dalla prova orale espletata in primo grado, corroborata dalla

documentazione suddetta e dalle dichiarazioni rese dal --Omissis-- in sede di interrogatorio libero, considerato anche che le mansioni svolte dal ricorrente, la continuata esposizione a vibrazioni, scuotimenti, movimentazioni manuali di carichi e la mancanza di idonee protezioni non appaiono specificamente ed adeguatamente contestate dalla società datrice di lavoro.

Inoltre, deve anche considerarsi che la responsabilità ex art 2087 cod. civ. permane anche se il nesso eziologico è configurabile a livello di "concausa" (ovvero di "aggravamento"), sicché l'agente deve rispondere per l'intero danno, salvo che sia dimostrato (e nella specie ciò non si è verificato) che il danno si sarebbe comunque ugualmente verificato nella medesima misura (cfr. Cass. Sez. III, 12 giugno 2012 n. 9528 e Cass. Lav. 8 giugno 2007 n. 13400). Sia nell'uno che nell'altro caso, infatti, ciò che rileva è solo che un nesso eziologico vi sia stato, mentre sotto il profilo del quantum risarcitorio non incide in alcun modo l'esclusività o meno della causa lavorativa nell'insorgenza della patologia. Ciò che conta, infatti, è solo ed esclusivamente il fatto che il giudice abbia accertato una incidenza causale della esposizione del lavoratore ai rischi specifici impliciti nelle mansioni lavorative svolte, a nulla rilevando, invece, se questa sia stata l'unica causa di insorgenza della malattia o una delle concause.

Ed ancora: "in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verifica della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenza delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra" (Cass. Lav., 8 ottobre

2007, n. 21021; Cass. n.6127/1998, n. 14565/99; n. 10448/04; n. 11149/04; n. 13928/04).

In riferimento specifico alla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, si veda Cass. Lav. 9 aprile 2003 n. 5539 (e le successive conformi).

Sembra - dunque - potersi ritenere accertato che, in concreto, il ricorrente-odierno appellante, durante la propria attività lavorativa, sia stato continuativamente esposto a vibrazioni, scuotimenti e movimentazione manuali di carichi senza che i responsabili datoriali abbiano posto a sua disposizione i necessari presidi strumentali o, quanto meno, senza che essi abbiano congruamente verificato che tali presidi, laddove esistenti e disponibili, venissero effettivamente utilizzati, tenuto conto che il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile" (cfr. per tutte: Cass. Penale, Sez. 4[^], 10 marzo 2016, n. 20129).

Allo luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, si come sopra descritte, evidenzino l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di protezione peraltro espressamente previsti per la tutela dei lavoratori anche dalla normativa antinfortunistica *ratione temporis* vigente (cfr. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; D.lgs.626/1996).

Per completezza va osservato che la responsabilità civile del datore di lavoro avrebbe potuto essere esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o nel caso del cd. rischio elettivo - generato da un comportamento del lavoratore non avente rapporto con lo svolgimento

dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa -, ma situazioni .di tal genere non sono affatto emerse dagli atti di causa.

Neanche é stata provata una qualche colpa del lavoratore dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, atteso che nessun elemento è emerso in giudizio che faccia ritenere che l'attore possa aver anche soltanto concausato l'insorgenza delle riscontrate malattie.

In ogni caso, come osservato chiaramente dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr., ex plurimis, 4.12.2013, n.27127; Cass. 18.2.2004, n.3213; Cass. 17.2.1998 n.1687; Cass. 8.2.1993 n.1523), anche l'accertamento di un'eventuale condotta del lavoratore connotata da imprudenza o disattenzione non rileva quando il datore di lavoro abbia omesso di approntare i mezzi di protezione necessari per garantire l'incolumità del lavoratore o abbia omesso di vigilare sull'utilizzo da parte del lavoratore dei mezzi di protezione per lui predisposti.

In tali ipotesi, infatti, la condotta dell'imprenditore si pone quale antecedente causale di per sé sufficiente ad assorbire l'eventuale colpa del danneggiato, con esclusione quindi dell'applicabilità dell'art.1227, 1 comma, c.c. che disciplina la ripartizione della responsabilità nel caso di concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso.

In definitiva, l'entità delle, conseguenze risarcitorie - nelle ipotesi suddette, che ben si attagliano al caso di specie - grava totalmente sul datore di lavoro.

La conclusione alla quale si è giunti - della sussistenza, cioè, di una responsabilità del datore di lavoro in ordine alla determinazione della malattia professionale - va vista anche nel quadro dei contrapposti oneri probatori gravanti sulla parti nel caso di malattia o

infortunio sul lavoro:

Per tutte le considerazioni sopra esposte, devono pertanto ritenersi integralmente recepite le conclusioni raggiunte dal CTU che, all'esito di uno scrupoloso esame medico legale, ha riconosciuto in capo al ricorrente-odierno appellante un'invalidità permanente pari al 25% -cfr l'elaborato tecnico in atti-.

In ordine alla quantificazione del danno dedotto dal ricorrente si osserva quanto segue.

La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità.

Tale danno "differenziale" deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass., 25 maggio 2004, n. 10035).

A fronte di tale esonero, si deve dunque comunque detrarre dal risarcimento biologico quanto il lavoratore abbia ottenuto dall' I.N.A.I.L. ovvero avrebbe potuto ottenere usando l'ordinaria diligenza (quantum che corrisponde all'esonero cui il datore di lavoro ha diritto).

Nella specie, la domanda di indennizzo I.N.A.I.L. proposta dal ricorrente è stata accolta in sede giudiziale, con la suddetta sentenza del Tribunale di Larino, confermata in grado di appello (cfr. all. 44 e 45 del fascicolo di parte appellante relativo al fascicolo di primo grado).

In particolare, quanto alla quota riconoscibile di danno differenziale, vi è da precisare, altresì, che - in mancanza di diversa precisazione e/o contestazione di parte ricorrente - l'importo predetto deve essere considerato come integralmente riferito al (solo) danno biologico e, quindi, interamente detratto.

In proposito si rileva che, come autorevolmente e condivisibilmente affermato da Cass., sez. III, 26 giugno 2015 n. 13222, quando la vittima di un illecito abbia percepito un indennizzo da parte dell'INAIL, "per calcolare il c.d. "danno biologico differenziale" è necessario:

(a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile;

(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico".

Inoltre, la Suprema Corte ha affermato in numerose occasioni che "il nesso causale tra malattia e causa lavorativa non è escluso da una precedente predisposizione morbosa del lavoratore e quindi dal concorso di altre cause aventi origine extralavorativa. Ne consegue che la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non può essere ridotta nella misura percentuale corrispondente all'entità patologica esplicita dalla sola malattia professionale, ma debba essere riconosciuta per l'intero, non essendo possibile distinguere

tra cause professionali e cause non professionali, in forza del principio di equivalenza causale (Cass. Civile, 29 maggio 2004, n. 10448).

In ordine alla divergenza tra la percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU nel presente giudizio e quella accertata dal CTU nel giudizio promosso avverso l'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale va osservato che mentre in questo secondo caso, il medico legale è chiamato a valutare il grado di invalidità permanente in base alla tabella allegata sub i al D.M. 12 luglio 2000, diversamente, nell'ambito della responsabilità aquiliana il medico legale è chiamato a stimare il danno alla persona avvalendosi qualunque criterio medico legale che sia condiviso nella comunità scientifica.

Fatte queste premesse e richiamate le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, il risarcimento del danno biologico permanente riconoscibile all'odierno appellante, avuto riguardo alla misura dei postumi permanenti del 25%, quale accertata dal CTU ed all'età di 57 anni del ricorrente alla data della costituzione in mora del 7/2/2007 –cfr. il citato all. 62-, va liquidato, in via necessariamente equitativa ed in applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che questa Corte ritiene di adottare, stante l'esigenza di seguire criteri generali ed uniformi di riferimento per la relativa quantificazione onde evitare involontarie disparità di trattamento, in €94.961,00.

Osserva la Corte che nella fattispecie di che trattasi non è stata adeguatamente allegata e provata nessuna particolare circostanza che possa giustificare una maggiorazione del predetto danno a titolo di "personalizzazione" dello stesso.

Infatti, secondo recente giurisprudenza deve escludersi la legittimità di qualsiasi

automatismo nella liquidazione del danno morale soggettivo, essendo piuttosto sempre necessario un preventivo accertamento, seppur con metodo presuntivo, della insorgenza della sofferenza morale: "Ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle Sez. Un. n. 26972 del 2008, non comporta che accertato il primo, il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento, perché se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli stessi pregiudizi; invece, il metodo suddetto va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l'accertamento con metodo presuntivo, attenendo la sofferenza morale ad un bene immateriale, dell'esistenza del pregiudizio subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro." (Cass. n.3260 del 2016).

Dall'ammontare complessivo del danno permanente (solo biologico) deve tuttavia scomputarsi la misura della rendita (capitalizzata) riconosciuta dall'Inail a titolo di malattia professionale e liquidata, come risulta dal prospetto prodotto in giudizio –cfr l'all. 65 di cui al citato fascicolo di parte appellante-, in una somma pari ad €11.306,48, comprensiva di rivalutazione all'attualità, a titolo di quota di danno biologico.

Pertanto il danno differenziale, pari alla differenza tra quanto previsto nella tabella attuariale per il corrispondente danno e la somma liquidata dall'INAIL a titolo di indennizzo danno biologico, va complessivamente quantificato in €83.654,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

Quanto alla GENERALI ITALIA s.p.a., già INA ASSITALIA s.p.a., infondata è la domanda di manleva proposta dall'e-distribuzione s.p.a., esulando l'evento che ne occupa dalle previsioni della normativa assicurativa contrattuale, atteso il chiaro tenore dell'art. 18 della polizza in atti, il quale prevede la responsabilità dell'ente assicuratore con riferimento alle somme che il contraente è tenuto a pagare a titolo risarcitorio quale civilmente responsabile verso i prestatori da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del DPR 1124/1965 per infortuni e malattie professionali sofferti dai lavoratori in conseguenza di un reato colposo procedibile d'ufficio e giudizialmente accertato, il che non ricorre nel caso di specie.

Le spese del doppio grado in relazione al rapporto processuale tra appellante ed appellata e-distribuzione s.p.a. seguono il criterio della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Le spese del presente grado in relazione al rapporto processuale tra e-distribuzione s.p.a. e GENERALI ITALIA s.p.a. seguono del pari il criterio della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo. Quanto alle spese del primo grado in relazione a siffatto rapporto processuale resta confermata la disposta compensazione tra le parti.

Le spese di CTU del primo e del presente grado, liquidate queste ultime come da dispositivo, vanno definitivamente poste a carico dell'e- distribuzione S.p.A.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

in funzione di giudice del lavoro

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in

funzione di Giudice del Lavoro in data 22/10/2019, proposto con ricorso qui depositato il 25/11/2019 da --Omissis-- nei confronti di **e-distribuzione s.p.a.** e **GENERALI ITALIA s.p.a.**, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: **accoglie** l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna **e-distribuzione s.p.a.** a corrispondere alla parte appellante, a titolo di risarcimento del danno differenziale da malattia professionale, la somma di €83.654,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;

condanna e-distribuzione s.p.a. alla rifusione in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 3.000,00, per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, e CAP, come per legge, con distrazione, nonché di quelle del presente grado di giudizio in favore di **GENERALI ITALIA s.p.a.**, che liquida, in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge;

pone definitivamente a carico di **e-distribuzione s.p.a.** le spese di c.t.u. del presente grado liquidate in €290,00 per onorario, oltre accessori di legge;

conferma nel resto.

Campobasso, 14/5/2021

Il Consigliere Estensore

dott.ssa Margiolina Mastronardi

Il Presidente

dott. Vincenzo Pupilella